

COMUNE DI CASELLA

PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del Registro seduta del 28.09.2007

OGGETTO: Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali nell'ambito territoriale sociale, per il periodo dal 1.11.2007 al 31.10.2010.

L'anno duemilasette addì ventotto del mese di settembre alle ore 21.00, in Sessione straordinaria di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo	PRESIDENTE	P
SORDINI Mara		P
SOBRERO Maria Paola		P
BAGNASCO Daniela		P
CARANCI Filippo Pinuccio		A
GUDERZO Ivan Daniele		P
MAZZARELLO Aldo		P
LORENZI Isidoro		P
MANGRONI Paolo		P
LAZZARI Valeria		P
TORRE Paola		P
BORIS Roberta		A
BANCHERO Gian Paolo		P
TEDESCO Vincenzo		A
ROBERTAZZO Leonardo		A
SETTI Sergio		P
CAMBONI Michele		P

Totale presenti 13

Totale assenti 4

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente Dott. Marco A. BAFFETTI ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n.6 dell'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Sordini inerente l'argomento di cui all'oggetto;

Visto lo schema di convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali nell'Ambito Territoriale Sociale n. 38, fra i Comuni di Casella, Montoggio, Savignone, Valbrevenna, per il periodo dall'1.11.2007 al 31.10.2010, allegato al presente atto;

Sentito il Consigliere Setti che chiede una più incisiva presenza di Assistente Sociale negli uffici comunali/centro ragazzi;

Sentito l'Assessore Sordini che risponde come pressochè tutte le mattine sia presente al primo piano del Centro Ragazzi un'Assistente Sociale;

Visto il T.U.O.EE.LL. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale e regolamenti attuativi;

Visti i competenti pareri favorevoli espressi ai sensi della vigente normativa;

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione relativo alla gestione associata dei Servizi Sociali nell'Ambito Territoriale Sociale n. 38, fra i Comuni di Casella, Montoggio, Savignone, Valbrevenna, per il periodo dall'1.11.2007 al 31.10.2010, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

Art. 1 Finalità e soggetti aderenti alla convenzione

1. Gli ambiti Territoriali Sociali sono definiti dai Comitati dei Sindaci di Distretto Sociosanitario e di norma non devono essere inferiori ai diecimila abitanti, fatto salvo quando vi sia coincidenza con la Comunità Montana oppure delega regionale.

Gli Ambiti Territoriali Sociali provvedono alla gestione associata dei servizi sociali, integrati con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione, del lavoro ed altre attività che si ritenga affidare alla gestione associata, per perseguire le seguenti finalità:

- a) valorizzare, promuovere, sostenere la persona e la famiglia con particolare riferimento alle situazioni di fragilità ed attenzione a prevenire i fattori di rischio del disagio e dell'esclusione sociale;
- b) promuovere la cittadinanza attiva delle persone e il sostegno alle organizzazioni di rappresentanza e tutela sociale, riconoscendo la centralità delle comunità locali per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni;
- c) qualificare e potenziare i servizi già offerti, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini, assicurando un uso equo delle risorse e perseguendo politiche di formazione, aggiornamento continuo, responsabilizzazione e valorizzazione del personale impiegato.

2. La rete di interventi e servizi sociali e sociosanitari garantisce i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni e di altri interventi, individuate dagli atti di programmazione nazionale e regionale.

Art. 2 Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale dell'Ambito (Conferenza di Ambito)

1. L'organismo di riferimento della gestione associata è la Conferenza di Ambito composta dai Comuni dell'Ambito che aderiscono alla convenzione.

2. La Conferenza provvede a:

- a) designare il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale e l'unità amministrativa che effettua l'istruttoria dei documenti contabili;
- b) approvare il Piano delle Attività dell'Ambito Territoriale Sociale;
- c) esaminare le proposte di organizzazione e riorganizzazione dei servizi in forma associata presentate dal Coordinatore e approvare i documenti da sottoporre ai rispettivi organi collegiali;

d) approvare il documento finanziario preventivo ed il rendiconto delle spese sostenute per l'erogazione dei servizi gestiti in forma associata, nonché la quota del fondo per le attività oggetto di convenzione ed il relativo piano di riparto. Tali documenti finanziari sono presentati dal Coordinatore e predisposti con l'addetto amministrativo-contabile di concerto con i responsabili amministrativi dei Comuni interessati.

e) decidere sulle variazioni da apportare, in corso d'anno, ai conti dei servizi ed al fondo di cui alla lettera d), già approvati, su richiesta motivata dei responsabili dei servizi associati.

Nei casi d'urgenza e per variazioni di modesta rilevanza, la decisione può essere assunta dal Presidente della Conferenza di Ambito, ove lo ritenga opportuno.

3. La Conferenza di Ambito esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le linee politiche dei singoli Comuni.

4. La Conferenza di Ambito esercita funzioni di indirizzo e controllo sull'utilizzo del fondo destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento, per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di particolari iniziative.

5. Ai lavori della Conferenza di Ambito possono essere invitati i Segretari Comunali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.

Art. 3 Oggetto della convenzione

1. Oggetto della convenzione è l'esercizio in forma associata, attraverso l'Ambito Territoriale Sociale, delle competenze conferite ai Comuni dall'articolo 5 della L.R. 12/2006.

2. Ferma restando la possibilità di integrare le attività oggetto di esercizio associato, la convenzione, in particolare, riguarda lo svolgimento in forma associata dei seguenti servizi:

- a) Sportello di Cittadinanza - anche come punto decentrato delle attività sociosanitarie - porta di accesso alle informazioni, in grado di accogliere ed ascoltare i cittadini, singoli e associati, e le loro famiglie;
- b) Accoglienza, informazione, orientamento, segretariato sociale attraverso il servizio sociale professionale, prestazioni sociali di base;
- c) Sostegno ai nuclei familiari con persone in condizione di fragilità e non autosufficienza, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari;
- d) Sostegno ai nuclei familiari con minori, provvedendo ad adottare gli eventuali interventi disposti dall'autorità giudiziaria e attivando interventi di sostegno socio-educativo preventivi alla marginalità sociale e alla devianza;
- e) Assistenza domiciliare in termini di aiuto personale e familiare.

3. Le attività che la Conferenza di Ambito intende realizzare, che possono essere ulteriori rispetto a quelle elencate, sono rappresentate all'interno del Piano delle Attività dell'Ambito Territoriale Sociale che individua anche specifiche priorità.

4. Le attività oggetto della convenzione devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi:

- a) sussidiarietà, ovvero utilizzo di tutte le risorse proprie della persona nonché le risorse offerte dalla famiglia, dalle rete dei servizi, dalle istanze del territorio;
- b) differenziazione, ovvero attenzione alle caratteristiche demografiche, territoriali, associative, strutturali del territorio al fine di assegnare funzioni e compiti in maniera equa e sostenibile;
- c) adeguatezza, ovvero individuazione di un territorio che abbia un'organizzazione idonea a garantire le prestazioni sociali previste.

Art. 4 Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata triennale a partire dalla sua approvazione da parte di tutti i Comuni convenzionati e dalla sua sottoscrizione. La convenzione può essere tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio se, prima della scadenza, non vi siano richieste di modifica.

2. E' possibile il recesso unilaterale dalla convenzione prima della sua naturale scadenza, previa adozione di apposita delibera da comunicare agli altri Comuni convenzionati e alle competenti strutture regionali almeno tre mesi prima del termine dell'anno solare di riferimento.

3. Il recesso ha comunque effetto dal 10 gennaio dell'anno solare successivo, fino a tale data restano a carico del Comune che esercita il recesso tutte le spese. Da tale data vengono meno le convenzioni stipulate per la gestione dei servizi o funzioni.

4. Il recesso di un Comune dalla convenzione non determina lo scioglimento della stessa.

Art. 5 Obblighi dei Comuni

1. I Comuni convenzionati si impegnano ad organizzare la propria struttura interna ai sensi di quanto stabilito in convenzione al fine di assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi.
2. I Comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a fare fronte agli oneri derivanti dalla convenzione.
3. Il Comune che non contribuisce al pagamento delle somme poste a proprio carico può essere escluso dalla convenzione, previa diffida ad adempiere, entro un termine stabilito dagli altri Comuni aderenti.

Art. 6 Comune capofila

1. Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli scopi stabiliti dalla convenzione è individuato un Comune capofila delegato a svolgere tutte le attività, le funzioni e i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei comuni deleganti, secondo la propria disciplina interna.
2. In relazione ai servizi affidati, il Comune capofila può negoziare e contrattare accordi di programma e forniture di servizi, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione delle funzioni oggetto della presente convenzione.

Art. 7 Compiti del Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale e dell'addetto amministrativo contabile

1. Il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza di Ambito, secondo quanto indicato all'art.3.

Il Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale è un assistente sociale con esperienza in materia di organizzazione dei servizi.

In particolare il coordinatore:

- a) coordina l'Unità Operativa Multiprofessionale in cui sono presenti competenze psicosociali, educative, di sostegno alla domiciliarità, amministrativo-contabili ed è il diretto responsabile delle attività svolte;
- b) partecipa ai lavori della Conferenza di Ambito e ne cura l'istruttoria;
- c) coordina il lavoro di predisposizione del Piano di Ambito Territoriale Sociale, che vede la partecipazione attiva delle Unità Operative Multiprofessionali, tenendo conto delle indicazioni e degli obiettivi presenti nel Piano di Distretto Sociosanitario;
- d) è componente della segreteria tecnica del Direttore Sociale e del Comitato Distrettuale di Distretto Sociosanitario;
- e) individua l'assistente sociale e/o altro operatore professionale competente per l'Unità di valutazione Multidisciplinare del Distretto Sociosanitario;
- f) partecipa all'elaborazione del Piano di Distretto Sociosanitario;
- g) adotta le misure necessarie per realizzare un adeguato ed efficace coordinamento tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi;
- h) provvede alla vigilanza sugli adempimenti previsti dalla convenzione.

2. L'addetto amministrativo-contabile coadiuva e supporta il coordinatore nella elaborazione dei documenti contabili e del bilancio, provvedendo a registrare i movimenti contabili sostenuti dai Comuni, le entrate della Regione per ciascuno dei servizi gestiti in forma associata.

In tale contesto l'addetto amministrativo-contabile si rapporta con gli Uffici preposti al servizio bilancio di ciascun Ente aderente.

Art. 8 Risorse umane

1. Le risorse umane operanti ai fini della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali sono costituite da:
 - a) personale dipendente dei Comuni o delle Comunità Montane (qualora delegate) sia a tempo determinato che indeterminato;
 - b) personale con altre forme contrattuali, comunque operante nell'Ambito.
2. Il personale degli Ambiti Territoriali Sociali fino a 10.000 abitanti è costituito da due assistenti sociali, di cui almeno uno con funzione di coordinamento e con rapporto di lavoro dipendente, inquadrato di norma nel Comune capofila fatti salvi accordi diversi da parte della Conferenza di Ambito.
Per gli Ambiti territoriali Sociali superiori a 10.000 abitanti, si fa riferimento al Piano Sociale Integrato Regionale.
3. L'addetto alle attività amministrativo-contabili è una unità con impegno orario variabile, fino al tempo pieno, proporzionalmente alle attività da svolgere.

Art. 9 Costi per gli assetti organizzativi

1. I costi generali del personale impegnato nelle attività di carattere programmatico ed organizzativo (Coordinatore di Ambito e unità amministrativa) sono di norma ripartiti tra i Comuni in base alla popolazione di ciascuno di essi salvo diversi accordi da adottarsi con il voto favorevole espresso da almeno 2/3 dei componenti la Conferenza di Ambito.
2. I costi del personale che eroga servizi diretti (assistenti sociali, educatori, assistenti domiciliari, psicologi) sono contabilizzati direttamente nel costo dei servizi stessi.
3. Per i primi tre anni di vigenza del Piano Sociale Integrato Regionale, all'interno dei trasferimenti regionali sono ricompresi anche gli stanziamenti per il sostegno agli assetti organizzativi e di coordinamento degli Ambiti Territoriali Sociali, nonché il sostegno agli organismi direzionali del Distretto Sociosanitario.

Art. 10 Contribuzione dei Comuni

1. Ciascun Comune contribuisce al costo complessivo dei servizi erogati con una quota proporzionale alle spese sostenute per gli utenti del Comune stesso
2. In sede di approvazione del documento contabile preventivo si provvede alla determinazione degli oneri a carico di ciascun Comune, prevedendo che quanto di spettanza venga trasferito da ciascun Comune sul fondo per le attività convenzionate in due rate semestrali del 50%, da erogarsi obbligatoriamente entro i mesi di maggio e di settembre di ciascun esercizio finanziario. Tale impegno deve essere inserito in convenzione.
3. Il Comune capofila si impegna comunque a segnalare tempestivamente in corso di esercizio ogni variazione sia in entrata che in uscita, affinché la Conferenza di Ambito possa prenderne atto ed i singoli Comuni provvedere all'assunzione dei provvedimenti conseguenti.
4. È istituito un fondo, all'interno del bilancio di Ambito, per far fronte alle emergenze sociali delle persone residenti nei Comuni convenzionati. Il Comune capofila è comunque autorizzato ad assumere tutti i provvedimenti opportuni ed indispensabili che si rendano necessari per salvaguardare l'incolumità dei cittadini, impegnandosi a darne comunicazione al Comune interessato entro 24 ore dall'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 11 Risorse finanziarie

1. La Conferenza di Ambito entro il 30 novembre di ciascun esercizio finanziario, in coerenza con i bilanci comunali, approva un documento contabile della gestione associata costituito dalle seguenti voci:

Entrate

- a) trasferimenti regionali per le attività distrettuali;
- b) trasferimenti da parte dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale secondo quanto stabilito in sede di Conferenza di Ambito;
- c) rimborsi degli utenti secondo i criteri e le modalità individuate dal regolamento di accesso ai servizi;
- d) altri trasferimenti;

Uscite

- a) spese per il personale (suddivise per tipologia di intervento);
- b) beni di consumo (suddivisi per tipologia di intervento);
- c) spese per servizi di supporto alle tipologie di intervento;
- d) spese generali ed amministrative;
- e) ammortamento beni.

2. Le risorse necessarie all'organizzazione e all'erogazione dei servizi associati derivano da risorse proprie dei Comuni associati, da contributi di terzi e dai trasferimenti della Regione.

3. Il Fondo Regionale per le Politiche Sociali co-finanzia in via sussidiaria e solidaristica i servizi e le prestazioni, di cui all'articolo 3 comma 2, erogate dagli Ambiti Territoriali Sociali. E' assegnato alle singole Conferenze di Ambito che hanno la facoltà di individuare le azioni prioritarie coerentemente con quanto indicato dal Piano Sociale Integrato Regionale e dagli atti di programmazione e pianificazione locale (Piano di Distretto Sociosanitario, Piano di Ambito Territoriale Sociale).

4. La Conferenza di Ambito approva il bilancio di previsione relativo alle spese dei servizi associati. Il bilancio deve obbligatoriamente contenere l'indicazione dei trasferimenti comunali e regionali.

5. Il Bilancio di previsione è redatto a cura del Comune capofila che lo trasmette a tutti i Comuni convenzionati.

6. Il Comune capofila e i Comuni convenzionati provvedono a redigere i propri bilanci di previsione in modo compatibile con il bilancio di previsione dell'Ambito Territoriale Sociale, ovvero comprendendo gli oneri da trasferire al bilancio dell'Ambito.

7. Entro il 30 aprile il Comune capofila trasmette alla Conferenza dei Sindaci di Ambito il rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio. Sulla base delle indicazioni del Comune capofila, la Conferenza provvede ad approvare il documento contabile consuntivo dell'Ambito Territoriale Sociale ed a trasmetterlo in copia ai Comuni convenzionati entro il 31 maggio.

Art. 12 Collegio di Vigilanza

1. La vigilanza ed il controllo sull'esecuzione di quanto disposto dalla presente convenzione è svolta, ai sensi dell'articolo 34 comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (*testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), da un collegio composto dai Sindaci dei Comuni

dell'Ambito Territoriale Sociale o loro delegati e dal Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario o suo delegato, che lo presiede.

Art. 13 Disposizioni finali

1. Le parti regolano in aderenza ai principi del presente schema di convenzione le questioni e gli affari non trattati in maniera specifica in tale schema.
2. La gestione associata, attraverso il Comune capofila, subentra nei rapporti in corso, ferma restando la responsabilità per il pregresso, del Comune che ha conferito gli affidamenti.

COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 28.09.2007

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'Ufficio FINANZIARIO
F.to Rag. Roberto Ballarino

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Carlo Selvini

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L. n. 267 del 18.8.2000.

IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 2.10.2007

Il Segretario Generale
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA'
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)

Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.

Casella, li 2.10.2007

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
li, 2.10.2007

Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI